ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

L'alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori, è una delle innovazioni più significative della legge n. 107 del 2015 (La Buona Scuola).

<u>Si distingue nettamente dagli stages e dai corsi frequentati dai ragazzi ai fini dell'ottenimento di crediti formativi.</u>

Invero, il percorso di alternanza scuola-lavoro si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe, e in moduli di apprendimento pratico all'interno del contesto lavorativo o di volontariato.

Rispetto al tirocinio o allo *stage*, l'alternanza scuola-lavoro è un percorso più strutturato e sistematico, dotato di obbligatorietà e di forte impegno organizzativo, con un dispiego di esperienze all'interno di un triennio.

In questa chiave si spiega il monte ore obbligatorio: nel triennio 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.

Attesa la novità e la peculiarità dei progetti di alternanza scuola-lavoro, si ritiene utile offrire delle semplici linee guida volte a meglio comprendere l'argomento e a chiarire gli oneri che il progetto comporta.

Non pare, invece, opportuno offrire indicazioni più dettagliate in quanto, a livello di prassi regionale, si sono riscontrate delle diversità operative.

Inoltre, non è possibile mettere a disposizione materiale o modelli poiché gli stessi dovranno essere predisposti di volta in volta a livello locale, in base alle possibilità delle singole AVO e alle esigenze dei singoli Istituti scolastici.

* * *

1. IN COSA CONSISTE L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO?

L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, <u>ivi inclusi quelli del terzo settore</u>, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa o <u>di volontariato</u>, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

L'alternanza scuola-lavoro prevede che:

- Il progetto o i progetti di alternanza elaborati dalla scuola debbano essere inseriti
 all'interno del piano triennale dell'offerta formativa e valutati dai singoli Consigli di Classe,
 che dovranno predisporre i percorsi formativi personalizzati riservati ai propri alunni;
- Le attività siano obbligatorie per gli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori;
- Le attività possano essere svolte sia all'interno del monte ore annuale delle lezioni che durante la sospensione delle attività didattiche;
- L'attività, in quanto metodologia didattica e curricolare, si svolga sotto la responsabilità della scuola e sia fondata su alcuni elementi specifici che la distinguono da altre esperienze formative, proprie dello specifico corso di studi.

2. COME SI CONCRETIZZA?

Per dare avvio a un progetto di alternanza scuola-lavoro è necessario:

- 1. sottoscrivere una convenzione tra scuola e struttura ospitante;
- 2. sottoscrivere il progetto formativo individuale del singolo studente;
- 3. individuare un tutor scolastico e un tutor formativo esterno;
- 4. assolvere agli <u>oneri informativi relativi alla sicurezza specifica</u> e alle <u>norme</u> comportamentali.

2.1 Convenzione tra scuola e struttura ospitante.

2.2 Progetto formativo individuale.

I percorsi di alternanza si attivano con la firma della Convenzione tra scuola e struttura ospitante e del Progetto Formativo del singolo studente.

La Convenzione ufficializza la *partnershi*p tra scuola e impresa/organizzazione di volontariato per l'attivazione dei percorsi.

Nella Convenzione vengono definite:

- le rispettive responsabilità;
- le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione specifica in tema di salute e di sicurezza;
- la durata dei percorsi e gli orari;
- i principali contenuti formativi;
- i nomi del tutor scolastico e del tutor aziendale.

Alla Convenzione viene allegato il Progetto formativo, ovvero il documento che riporta nel dettaglio le attività formative di ciascuno studente.

Nel Progetto Formativo, <u>predisposto dalla scuola assieme alla struttura ospitante</u>, è possibile trovare:

- i dati dell'allievo e della struttura;
- i dati sulle polizze assicurative;
- l'indicazione dei tempi e degli spazi in cui si svolgerà la formazione;
- i risultati attesi.

Solitamente la Convenzione viene predisposta dall'Istituto Scolastico sulla scorta dei modelli ministeriali in possesso dei Dirigenti Scolastici.

2.3 <u>Tutor scolastico e tutor formativo esterno.</u>

L'onere principale a carico dell'azienda o associazione di volontariato è garantire la presenza di un <u>tutor formativo</u> (che può essere anche un soggetto esterno all'azienda/associazione di volontariato) durante lo svolgimento delle attività nella struttura ospitante e che abbia le competenze professionali e di affiancamento formativo per accompagnare gli studenti nel percorso.

Eventuali costi che riguardano il tutor incaricato dall'azienda o dall'associazione di volontariato, interno od esterno, sono a carico della struttura.

Concretamente il tutor formativo esterno dovrà accogliere gli studenti, assegnare loro compiti così come stabiliti in accordo con il tutor scolastico, supervisionarne l'attività e valutarne i risultati.

Inoltre, il tutor formativo esterno ha il compito di redigere un *report* finale sull'attività dello studente e sull'efficacia del percorso.

Il <u>tutor scolastico</u>, invece, viene individuato dalla scuola e si occupa di un affiancamento più generico rispetto al tutor formativo esterno.

Il tutor scolastico assiste e guida gli studenti nel loro percorso, conoscendo l'azienda o l'associazione di volontariato e rimanendo in contatto continuo con il tutor formativo esterno per definire e dettagliare le modalità di collaborazione.

Inoltre, il tutor scolastico dovrà collaborare in modo stretto con il tutor formativo esterno per garantire le condizioni organizzative e didattiche più favorevoli per i percorsi, intervenire in caso di problemi e verificare i risultati.

2.4 Oneri informativi relativi alla sicurezza specifica e alle norme comportamentali.

Le aziende o le associazioni di volontariato sono obbligate a garantire che gli studenti siano adeguatamente informati e formati sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro o negli ambienti in cui vengono svolte le attività di volontariato e sulle misure e procedure di prevenzione e protezione.

La formazione specifica ha l'obiettivo di trasmettere adeguate conoscenze dei rischi specifici nelle differenti realtà aziendali/di volontariato.

Per ridurre gli oneri sulla formazione specifica sulla sicurezza le aziende e gli Uffici Scolastici Regionali hanno la facoltà di siglare accordi territoriali con soggetti ed enti competenti nell'erogare questo tipo di formazione (tra questi l'INAIL).

3. COME PRENDERE CONTATTI CON LA SCUOLA AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO?

Di norma sono le scuole a cercare le strutture ospitanti.

Il dirigente scolastico, tramite il <u>Registro nazionale per l'alternanza istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura</u>, può individuare le strutture con cui stipulare convenzioni per attivare percorsi di alternanza.

Tuttavia non è necessario essere iscritti presso il Registro nazionale per l'alternanza per poter attivare i percorsi, essendo possibile manifestare la propria disponibilità direttamente ai Dirigenti scolastici o al competente ufficio di *placement* della scuola.

4. Quali sono gli oneri a carico della scuola?

Ricade sull'istituto scolastico, ed è uno degli adempimenti del dirigente scolastico, l'obbligo di garantire la **copertura assicurativa** contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi presso un'idonea compagnia d'assicurazione.

Le scuole possono attivare, congiuntamente con gli Uffici Scolastici Regionali, accordi territoriali con enti preposti per competenza (ad esempio l'ASL) per rendere meno gravosi i propri impegni. La copertura deve riguardare anche le attività svolte dallo studente fuori dall'azienda / struttura di volontariato ma che rientrano comunque nel progetto formativo.

Compete, inoltre, all'istituzione scolastica la formazione generale in tema di salute e sicurezza.

L'istituzione scolastica (dirigente scolastico) è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione degli allievi.

Con riguardo alla sorveglianza sanitaria alcune Regioni hanno riconosciuto **l'obbligo di visita medica** per gli studenti interessati da percorsi formativi in alternanza.

Pertanto, nel caso in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità della sorveglianza sanitaria per le attività che interessano lo studente, occorre provvedere alle visite mediche previste dalla normativa.

Le visite, ove necessario, possono essere svolte dal medico della scuola, o in sua assenza dal medico della struttura ospitante.

* * *

Ricapitolando, qualora una AVO decidesse di aderire ad un progetto di alternanza scuola-lavoro, sa di dover far fronte ai seguenti oneri / adempimenti:

- Sottoscrivere la convenzione con la scuola;
- Sottoscrivere il progetto formativo per ciascun studente;
- Garantire la presenza di un tutor;
- Garantire una formazione specifica, con gli eventuali relativi costi, in tema di salute e di sicurezza negli ambienti in cui viene svolta l'attività di volontariato.

Si ribadisce che quanto sopra vuole rappresentare un mero aiuto per permettere di comprendere bene cosa si intenda per "alternanza scuola-lavoro" e quali siano gli adempimenti richiesti ex lege.

<u>Tuttavia, a livello locale si renderà necessaria una verifica delle prassi e delle esigenze dei singoli Istituti, essendo state riscontrate delle diversità procedurali tra regione e regione.</u>

Ne deriva l'impossibilità di mettere a disposizione del materiale specifico, essendo oltretutto necessario di volta in volta un confronto tra la singola AVO e il singolo Istituto scolastico, al fine di valutare la possibilità di predisporre un progetto di alternanza scuola-lavoro che sia idoneo a soddisfare le richieste/esigenze della scuola e, al tempo stesso, che sia realizzabile in base alle risorse – soprattutto di volontari disposti ad impegnarsi – di ciascuna AVO.